

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata:

"Associazione Infermieri Italiani Ultrasuoni Bedside", in breve

AIIB

Art. 1

L'Associazione ha sede legale in Como, Via Morazzone 21.

Art. 2

Lo scopo, l'oggetto, la durata ed ogni altro requisito dell'Associazione nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello statuto il cui testo si riporta in calce alla presente scrittura.

Art. 3

I sottoscritti conferiscono mandato al Presidente pro tem-

pore di "Associazione Infermieri Italiani Ultrasuoni Bedside", in breve **AIIB** Destefanis Riccardo nato a Milano (MI) il 18.04.1978 e residente a Missaglia (LC) in via Riva n.17 C.F. DSTCR78D18F205X; affinché convochi, entro l'1/03/2022, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Art. 4

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.
"STATUTO"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione non riconosciuta con la denominazione **Associazione Infermieri Italiani Ultrasuoni Bedside**", in breve **AIIB**.

ART. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha la sua sede in Como, Via Morazzone 21. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Scopo - Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro e tutela i diritti e le

legittime aspettative degli associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale.

Scopo primario è la formazione postuniversitaria ex art.5 comma 1 lettera g del codice del terzo settore degli infermieri con laurea in scienze infermieristiche iscritti presso l'albo provinciale degli infermieri. In particolare, l'associazione nasce con l'obiettivo di facilitare la formazione continua e la formazione del personale infermieristico all'uso ed alla gestione di nuove tecnologie e devices di competenza infermieristica. In particolare, ha fra i suoi obiettivi primari la diffusione e la formazione in ecografia di primo livello al fine di integrare le capacità e le competenze quotidiane del personale infermieristico nella venipuntura ecoguidata (medicina di urgenza, sala dialisi, pronto soccorso etc.), nel controllo di posizionamento di catetere vescicale, nella valutazione del paziente in triage e nell'assistenza quotidiana per valutare le condizioni cliniche generali (presenza di globo vescicale, ascite, versamento pleurico etc).

L'associazione esclude per statuto l'ipotesi che il riscontro diagnostico possa sostituire l'atto medico di diagnosi e di refertazione.

L'associazione non ha fini di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo le assunzioni di partecipazioni in società aventi come scopo principale le attività ed i servizi volti o ritenuti idonei a perseguire l'obiettivo primario dell'Associazione (organizzazione congressi, seminari, convegni, corsi di formazione e di specializzazione etc.) e per le attività di formazione continua.

L'associazione si propone fra i suoi scopi anche quello di creare ed elaborare programmi annuali per l'aggiornamento e la formazione continua dei propri associati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

L'associazione intende allacciare rapporti culturali con altre Società scientifiche come la Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biologia (SIUMB), ed altre della medesima natura che possano garantire agli associati il raggiungimento degli obiettivi primari di formazione e di aggiornamento di cui ai paragrafi precedenti.

Fra gli obiettivi primari della Società anche la organizzazione di un congresso nazionale per favorire l'aggiornamento e stimolare l'interesse scientifico e di ricerca.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi come pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi di collaborazione che prevedano l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

Inoltre, l'Associazione potrà federarsi ad altre organizzazioni

per perseguire i propri scopi.

ART. 4 - Associati e Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati persone fisiche e giuridiche.

Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare alla sede dell'Associazione una domanda, da inviarsi a mezzo email.

La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita,

domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società ed il legale rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione, nella misura stabilita

dal Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda decide il

Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora la domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino al suo accoglimento, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della

domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto. Ha diritto di partecipare alle assemblee generali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente statuto, ha comunque l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione, né può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

L'associato può recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha ef-



fetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

ART. 6 - Assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere-dovere di convocarla.

L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del consiglio direttivo o un quinto degli associati faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante lettera, anche consegnata a mano a ciascun associato, ovvero con l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta; la seconda convocazione non può essere fissata nella stessa giornata. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a sette giorni. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, sia in presenza che da remoto.

ART. 7 - Voto, validità e poteri dell'Assemblea

Hanno diritto al voto in assemblea gli associati che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun asso-

ciato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; nessun associato può rappresentare più di tre associati. Può essere istituito il sistema di voto per corrispondenza. Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

L'assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

1) in sede ordinaria:

- a) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Presidente;
- d) approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

2) in sede straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Quando l'Associazione ha almeno 100 (cento) associati l'assemblea degli associati può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo nelle sezioni provinciali di cui all'art. 2. Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà necessariamente prevedere le seguenti indicazioni:




a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare

sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;

b) ogni assemblea parziale, da tenersi in ciascuna provincia, elegge i propri delegati all'assemblea, scegliendoli tra gli associati nella proporzione di uno ogni sette.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra gli associati dall'assemblea generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile.

In particolare :

- a) sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla;
- b) promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici;
- c) presiede il Consiglio Direttivo, distribuendo all'interno di
- d) quest'ultimo eventuali deleghe;
- e) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei le sue funzioni vengono espletate dal vice Presidente.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto dall'assemblea, e da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea stessa, che ne determina anche il numero; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione semestrale. La convocazione avverrà normalmente

mediante lettera da consegnare a mano o mediante email, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
- b) designa, tra gli associati, i rappresentanti dell'Associazione di tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
- c) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali;
- d) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea;
- e) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
- f) nomina nel proprio seno il Tesoriere ed il Vice Presidente

ART. 10 - Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto, su proposta del Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'assemblea.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede almeno quindici giorni prima di tale data. Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di prenderne visione.



ART. 11 - Fondi dell'Associazione

I fondi dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative annuali a carico degli associati, che dovranno essere versate presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali. Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e non potranno, in nessun caso, essere divise fra gli associati.

ART. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute."

Def. Ricci
Franco Cuzzellani